REGOLAMENTO PER IL DOTTORATO

Facoltà di Scienze dell'Educazione Università Pontificia Salesiana

Premessa

- 1. Il presente Regolamento è applicativo del testo degli St.Gen UPS art. 45bis.
- 2. Il *Consiglio di Facoltà* (CsF) è l'organo responsabile ultimo del funzionamento del ciclo di dottorato e ha l'autorità per dirimere ogni controversia riguardante la materia del presente Regolamento.
- 3. L'organizzazione e la conduzione ordinaria del ciclo è responsabilità del *Consiglio Organizzativo del Dottorato* (COD).

Art. 1. Natura, finalità, durata

- 1. Il Dottorato di ricerca costituisce il terzo e più alto livello della formazione universitaria.
- 2. Il ciclo di Dottorato è finalizzato a formare ricercatori di alta qualificazione in uno degli ambiti disciplinari caratterizzanti la facoltà, capaci di esercitare attività di *ricerca* e di *docenza* a livello universitario.
- 3. Il *ciclo di Dottorato dura tre anni*. Il ciclo comincia quando il candidato si iscrive come studente ordinario. In base a Ord.Gen.UPS art. 89, il *diritto al titolo* della dissertazione per il Dottorato decade dopo *cinque* anni dalla sua approvazione. Il *diritto a proseguire gli studi* in un grado accademico decade dopo dieci anni dalla prima iscrizione come studente ordinario.

Art. 2. Ammissione

- 1. Il COD propone al CsF i tempi di realizzazione dei *colloqui di ammissione* che si realizzano una volta all'anno.
- 2. Il Candidato, viste le condizioni generali stabilite negli St.Gen. UPS art. 33, nel presentare la *domanda di ammissione* al ciclo di dottorato, deve:
 - a) aver conseguito un titolo di secondo ciclo universitario coerente con la natura di uno dei curricoli della FSE;
 - b) avere ottenuto una votazione finale del secondo ciclo non inferiore a 27/30 (o votazione analoga);
 - c) se non italiano, avere una *conoscenza adeguata* della lingua italiana;¹
 - d) avere una conoscenza funzionale di due lingue straniere rilevanti ai fini della ricerca;
 - e) se proveniente *da altra università*, consegnare il testo scritto del secondo ciclo e una presentazione argomentata da parte del moderatore della sua licenza o di uno dei docenti, che hanno seguito il candidato durante la frequenza del secondo ciclo accademico, o del Decano della Facoltà di provenienza, favorevole al proseguimento degli studi;
 - f) superare un *colloquio di ammissione* che verifichi, oltre a quanto sopra indicato, lo stato di preparazione dal punto di vista della metodologia del lavoro scientifico e della ricerca, le attitudini e le motivazioni del candidato, e le sue possibilità di studio e di frequenza, congruenti con le esigenze del ciclo.

¹ L'accertamento del livello adeguato della padronanza della lingua italiana avviene nel colloquio di ammissione. I docenti stabiliti valutino il livello B2 tramite eventuali certificati secondo i criteri degli Enti certificatori di lingue di riferimento, ma soprattutto verifichino "di fatto" l'effettivo uso che lo studente ne può fare nella sua ricerca.

2. Inoltre, per il candidato si ribadisce quanto indicato agli St.Gen. UPS art. 33 in merito all'iscrizione come studente ordinario.²

Art. 3. Obiettivi formativi

Il Dottorato di ricerca può essere conferito a studenti che a giudizio dei diversi organi competenti siano in grado di:

- a. Acquisire una sistematica *comprensione del settore di studio* delle Scienze dell'Educazione e la *padronanza del metodo di ricerca* ad esso associato.
- b. Qualificare la capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un *processo di ricerca* con la probità richiesta allo studioso.
 - c. Consolidare la capacità di analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse.
- d. Realizzare una *ricerca originale* che amplia la frontiera della conoscenza, fornendo un contributo che meriti la pubblicazione a livello nazionale o internazionale.
- e. *Comunicare* con i propri pari, con la comunità degli studiosi e con la società in generale nelle materie della propria competenza.
- f. Abilitarsi per la *promozione di un avanzamento tecnologico, sociale o culturale* basato sulla conoscenza, all'interno dei contesti accademici e professionali, a favore dell'intera società.
- g. Acquisire la *capacità di insegnare a livello universitario* le tematiche pertinenti all'area di studio del dottorato.

Art. 4. Consiglio organizzativo del Dottorato (COD)

- 1. Il COD è un organismo istituito dalla FSE per la conduzione didattica e la gestione organizzativa del curricolo formativo dei Dottorandi.
- 2. Esso, sulla base delle delibere del CsF, ha la funzione di proporre e coordinare i percorsi di studio e di ricerca dei dottorandi.
- 3. È composto da almeno quattro_docenti tra ordinari, straordinari e stabilizzati di cui almeno due stabili (cfr. art. 23 St. Gen. UPS) della FSE, esperti in diversi ambiti disciplinari.
- 4. I *membri* del COD sono nominati dal CsF, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un triennio. Il CsF nomina tra di loro uno come *Coordinatore del COD*.
- 5. Il COD può avvalersi del parere di Docenti o di esperti particolarmente qualificati in un settore di studio e di ricerca qualora si esigano specifiche competenze.
 - 6. Al COD sono affidati i seguenti compiti:
 - a) determinare, in dialogo con gli istituti della FSE e con i singoli docenti le *aree di ricerca* da proporre ai nuovi dottorandi;
 - b) organizzare i *colloqui di ammissione*, in particolare, la partecipazione dei possibili moderatori;

§ 1. Sono destinatari dell'UPS i membri della Società di San Francesco di Sales e della Famiglia Salesiana, e gli ecclesiastici, i religiosi e i laici che ne accettano i programmi con i loro caratteri specifici, in rapporto ai fini e alla qualifica propria dell'Università.

² Cfr. Statuti UPS art. 33 - AMMISSIONE DEGLI STUDENTI.

^{§ 2.} Fermo restando l'art. 17 § 1,3, (I principali compiti del Decano sono: ... ammettere nella Facoltà gli studenti, a nome del Rettore; o dimettere i medesimi a norma degli Ordinamenti, udito il parere del Consiglio di Facoltà) perché un candidato possa essere iscritto a una Facoltà dell'UPS per conseguire i gradi accademici si richiede:

^{1.} che esibisca il regolare attestato di cui all'art. 24 § 1,1 delle NAp;

^{2.} che abbia concluso regolarmente gli studi medi con il conseguimento del titolo necessario per l'ammissione in una Università civile della propria nazione o della nazione nella quale ha compiuto gli studi;

^{3.} che non sia iscritto contemporaneamente ad un'altra Facoltà come studente ordinario per conseguirvi i gradi accademici.)

- c) proporre al CsF il *moderatore e i membri della commissione* che seguono il dottorando o eventuali gruppi di dottorandi;
- d) convalidare le *attività formative del dottorando* proposte dal moderatore, in base alle condizioni stabilite all'art. 2, tenendo conto delle proposte stabilite a partire dai colloqui di ammissione;
- e) organizzare uno o più seminari per i dottorandi;
- f) verificare il rispetto delle *scadenze* previste e proporre al CsF eventuali interventi per l'agevolazione o anche per l'eventuale interruzione del processo.

Art. 5. Commissione della tesi di Dottorato (CTD)

- 1. La Commissione della tesi di Dottorato (CTD) è nominata dal CsF su proposta del COD.
- 2. La CTD è costituita da un moderatore e due relatori che sono docenti stabili o stabilizzati della FSE. Uno dei relatori eccezionalmente può essere scelto tra docenti di altre Università o tra esperti appartenenti ad altre istituzioni di ricerca nazionali e internazionali.
- 3. Ogni membro della CTD, in sintonia con gli altri, secondo il proprio ruolo e le sue specifiche competenze, ha il compito di accompagnare il dottorando o il gruppo di dottorandi durante l'elaborazione del progetto di ricerca e la stesura della dissertazione.
- 4. Il moderatore coordina la CTD nell'accompagnamento del candidato e vigila sull'andamento delle *attività formative*, del *progetto di ricerca* (cfr. Regolamento Dottorato FSE Art. 6 § 4be 7 § 3), della *stesura preliminare* (cfr. Regolamento Dottorato FSE Art. 7 § 4.5) e della *stesura finale* della dissertazione. Inoltre, dopo la *discussione della tesi*, la CTD approva la *pubblicazione dell'estratto* di tesi dottorale.
- 5. Al termine della stesura finale, il moderatore autorizza la consegna del testo in segreteria generale per l'esame finale.

Art. 6. Piano di attività del dottorando

- 1. Le *Attività formative del Dottorando* richiedono normalmente un primo anno di frequenza delle attività seminariali e di altre attività orientate all'elaborazione del progetto di tesi.
- 2. Il Moderatore in dialogo con il dottorando, sulla base dei colloqui di ammissione precedentemente svolti, propone le attività formative che il candidato deve seguire, formulando indicazioni su un modulo ad hoc approvato dal COD e dal CsF.
 - 3. In concreto, il Piano di attività del dottorando comprende:
 - a) il superamento degli elementi mancanti nelle prove di ammissione;
 - b) la frequenza di almeno un seminario per dottorandi; la proposta sia di ordine metodologico, di livello avanzato, comune per tutti i dottorandi, in modo da offrire una linea unitaria di facoltà sui punti fondamentali per la realizzazione del progetto e della tesi;
 - c) un tirocinio di docenza e il tutoraggio di studenti sotto la guida del moderatore o di altro docente incaricato;
 - d) l'eventuale frequenza di altri seminari e corsi suggeriti dal moderatore;
 - e) l'eventuale partecipazione all'attività di ricerca del moderatore o di un altro docente.
 - 4. Le *scadenze* per le attività formative sono le seguenti:
 - a) il *seminario di ricerca e gli eventuali seminari e corsi integrativi* devono essere conclusi e valutati dal moderatore *entro il terzo semestre* del ciclo di Dottorato;
 - b) il compimento del Piano delle Attività Formative del Dottorando *va valutato annualmente* dalla CTD attraverso un rapporto presentato al COD;
 - c) il progetto di ricerca va presentato per l'approvazione non oltre il quarto semestre; chi non consegna il progetto, non può continuare il ciclo.
 - d) Il COD, in considerazione dei rapporti di valutazione annuali della CTD, potrà affrontare caso per caso le situazioni in cui i candidati non riuscissero a rispettare le scadenze *indicando*

a ciascuno le conseguenze alle quali andranno incontro fermo restando che il ciclo dura tre anni.

Art. 7. Elaborazione della tesi di Dottorato

- 1. La *tesi di Dottorato* consiste nell'elaborazione di una ricerca originale che costituisca un autentico contributo al progresso della scienza e che sia degno di una sua pubblicazione almeno in parte.
- 2. L'argomento della tesi dottorale è scelto dal candidato nell'ambito delle *Aree di ricerca specifica* che la FSE propone e s'impegna a seguire d'intesa con il docente moderatore.
- 3. Il *Progetto di ricerca* deve contenere il titolo della tesi, il piano di lavoro, il sommario dei contenuti e la bibliografia e quando il moderatore lo ritiene opportuno, è analizzato dalla CTD. Ogni membro formula il proprio giudizio e insieme producono un *giudizio congiunto* sul proseguo del lavoro. Tutti e quattro i giudizi insieme al progetto dovranno essere presentati in Segreteria Generale per l'approvazione del CsF.
- 4. Il *titolo della tesi* è suscettibile di precisazioni e di modifiche suggerite dalla ricerca stessa fino al momento della consegna della stesura preliminare della tesi, previa approvazione della CTD espressa nel giudizio congiunto.
 - 5. Completata la stesura preliminare della tesi e d'accordo con il moderatore,
 - a) lo studente consegna una copia del testo alla CTD;
 - b) ogni membro della CTD elabora un *giudizio individuale* scritto circa l'adeguatezza della dissertazione e preparano insieme un *giudizio congiunto* in tale senso.
 - c) Tali giudizi insieme alla dichiarazione antiplagio e alla tesi, con le eventuali modifiche del progetto di tesi, saranno consegnati alla Segreteria Generale e inoltrati al Decano della FSE.

Art. 8. Ammissione all'esame finale

- 1. Il candidato può essere ammesso all'esame finale, quando ha concluso il sesto semestre del ciclo, e dopo aver portato a termine gli adempimenti previsti.
 - 2. In particolare egli
 - a) ha concluso con esito positivo il suo Piano di Attività Formative del dottorando;
 - b) ha preparato e firmato una dichiarazione antiplagio; ³
 - c) ha ottenuto dal moderatore il parere positivo per la presentazione e la discussione della tesi dopo il compimento delle osservazioni ricevute sulla versione preliminare da parte della CDT;
 - d) ha consegnato in Segreteria Generale, almeno due mesi prima della discussione, le copie previste della tesi e la dichiarazione antiplagio;
 - e) è in regola con il versamento delle tasse prescritte;
 - f) ha consegnato in Segreteria Generale con la tesi la *dichiarazione della Biblioteca «Don Bosco»* comprovante la restituzione dei documenti eventualmente presi a prestito.

Revisione a cura del COD Prof.ri Mario Oscar Llanos – Carla De Nitto – Antonino Romano

Approvato dal Collegio docente FSE il 13.10.2017

³ È previsto un modulo e/o un fac-simile redatto in modo uniformato per tutta l'UPS e predisposto dalla Segreteria Generale per tutte le Facoltà.